



COMUNE DI GAVORRANO

Provincia di Grosseto

ORDINANZA SINDACALE

N. 42 del 27-04-2022

Oggetto : ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CONTRASTARE IL FENOMENO DELLA PRESENZA DI UNGULATI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI RAVI - MISURE A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'-

IL SINDACO

PREMESSO CHE nei giorni passati tramite il social network face book si è verificata la presenza di un cinghiale presso il centro abitato di ravi.

Successivamente sono pervenute segnalazioni agli uffici della polizia municipale di questo comune sulla presenza nella parte urbanizzata e residenziale del territorio di ungulati "suidi" appartenenti alla specie cinghiale (*sus scrofa*). Tali avvistamenti si riferiscono, in generale, nelle ore diurne, alle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, strade, piazze, vie, giardini e parchi pubblici con potenziali rischi per la sicurezza delle persone, sia per i frequentatori delle aree, sia per gli automobilisti e motociclisti data la presenza degli ungulati anche sulla carreggiata. Al rischio di incidenti stradali si aggiunge inoltre il pericolo di contagio di malattie ai danni di altri animali. Il cinghiale in fatti è soggetto a numerose malattie virali, batteriche e parassitarie che possono contagiare per via diretta altre popolazioni di animali selvatiche o domestiche, fino ad arrivare, per via indiretta, anche all'uomo.

A ciò si aggiunge anche un pericolo di contatto diretto per l'uomo con gli animali selvatici in stato libertà che, in determinate situazioni, possono sviluppare episodi di aggressività.

La somministrazione continua, o solo periodica, di alimenti direttamente dispensati, sconsideratamente funge da richiamo per altri animali presenti in zone adiacenti al punto di alimentazione e rischia di comportare l'insediamento stabile della popolazione di cinghiali così alimentata, modifica il comportamento naturale degli animali, comportando la perdita della diffidenza verso il genere umano, fatto questo che si traduce in un aumento del rischio di trasmissione all'uomo ed alle specie di animali domestiche (di affezione e non) di eventuali patologie virali, batteriche e parassitarie cui il cinghiale è ricettivo.

CONSIDERATO l'aumento del rischio per l'incolumità delle persone ed un aumento del rischio di incidenti stradali.

CONSIDERATO CHE tali situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza

dei cittadini che lamentano la lesione dei loro diritti alla salute ed alla sicurezza ed incolumità pubblica con la conseguenza di non poter liberamente fruire degli spazi urbani del paese;

È PERTANTO EVIDENTE che in attesa di strategie programmatiche più ampie debbano essere previsti interventi puntuali e a breve termine per consentire il contenimento della specie ed evitare il radicamento della stessa in aree urbanizzate, predisponendo interventi da parte di soggetti competenti di allontanamento contenitivo nel rispetto di tutte le cautele imposte dalle norme vigenti e con un capillare presidio delle forze dell'ordine negli accessi alla zona;

La sicurezza dei cittadini è un obiettivo primario dell'amministrazione comunale;

La presenza di detti animali, in particolar modo nelle ore serali, è fonte di pericolo anche per la circolazione stradale;

ACCERTATO CHE tali animali sono considerati pericolosi ai sensi della legge n. 150/92 e difatti sono inclusi nell'allegato a) del decreto del ministero dell'ambiente del 19 aprile 1996, come modificato dall'art. 1 del decreto del ministero dell'ambiente 26 aprile 2001 (pubblicato nella gazzetta uff. 15 maggio 2001, n. 111) che indica le specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

CONSIDERATO CHE l'art.1 del predetto d.m. prevede che "ai fini dell'individuazione delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, sono da considerare poteri talmente pericolosi per l'incolumità e la salute pubblica, tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici ovvero provenienti da iperproduzioni in cattività che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione possono trasmettere malattie infettive all'uomo";

Che tra gli animali pericolosi inclusi nell'ambito di applicazione dell'art. L del decreto suddetto rientrano tutti gli esemplari selvatici, cioè provenienti direttamente dall'ambiente naturale tra cui. In particolare, gli ungulati "suidi" appartenenti alla specie cinghiale (sus scrofa);

RITENUTO OPPORTUNO e necessario, rispetto a tale situazione di emergenza, emanare una ordinanza contingibile ed urgente, con cui si definiscano le azioni da intraprendere per tutelare la pubblica incolumità;

VISTO l'art. 1 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. del 18/06/1931 n. 773;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e in particolare l'art. 19 che disciplina il controllo della fauna selvatica;

VERIFICATO altresì che la predetta disposizione di cui all'art. 19 della l. 157/92, al secondo comma, prevede che le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela di produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedano al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica;

VISTO l'art. 54 del tuel, approvato con decreto l.gvo n° 267 del 18/08/2000, come sostituito dall'art. 6 del d.l. 23 maggio 2008, convertito, con modificazione, in legge 24/07/2008 n° 125, il quale attribuisce al sindaco i poteri di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, intesa come integrità fisica della popolazione (minacciata nel caso in argomento dalla presenza incontrollata dei cinghiali nel territorio comunale);

ORDINA

Per tutto quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato, allo scopo di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, nonché per la sicurezza della circolazione stradale:

- È fatto divieto di fornire, in tutto il territorio comunale, bevande, alimenti o cibi di qualsiasi tipo, compresi gli scarti alimentari delle cucine private e/o pubbliche, agli ungulati "suidi", in specie cinghiali "sus scrofa", non in cattività;
- Tutti i proprietari e conduttori di terreni e/o aree confinanti e interne al tessuto urbano, devono provvedere, entro 30 giorni dalla data dell'ordinanza, alla rimozione di cespugli ed erbe infestanti, nonché a tenere una buona manutenzione per quanto riguarda siepi e recinzioni, avendo cura di rimuovere i materiali di risulta;
- Tutti i cittadini abitanti nella frazione di ravi e proprietari e/o conduttori di immobili all'interno del medesimo, nelle zone ove sia stata riscontrata la presenza di cinghiali allo stato brado, sono tenuti ad una corretta collocazione dei contenitori dei rifiuti domestici, raccolti con il sistema del porta a porta, in modo tale da evitare che gli animali possano rovistare all'interno dei contenitori stessi o in alternativa che i rifiuti vengano posizionati dopo le ore 5.00 e comunque entro le 6.00 del mattino in cui è previsto il ritiro, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on line.
- A chiunque, in caso di avvistamento di cinghiali, singoli o in branchi, di mantenere una distanza di sicurezza minima di 30 metri.

MANDA ED INCARICA

Il comando di polizia provinciale di Grosseto affinché provveda ad allontanare e/o contenere, nelle aree urbanizzate, gli ungulati "suidi" in specie cinghiali "sus scrofa", in condizioni idonee e con gli accorgimenti più opportuni per garantire la sicurezza materiale delle cose e l'incolumità fisica delle persone, compresi anche gli addetti alle operazioni necessarie, evitando la presenza di curiosi o astanti, pregiudichino o compromettano le articolate strategie operative per affrontare il problema dei pericoli e dei danni che queste specie determinano per l'igiene, la sicurezza per la circolazione di pedoni, veicoli e animali. All'occorrenza, è istituita un'area cautelare di garanzia, circoscritta. Quando è necessario, è funzionale ad assicurare la riuscita delle attività opportune per la soluzione più rapida delle criticità, in cui a chiunque non è consentito in base alle normative vigenti e sopra richiamate lo stazionamento. Il transito e la circolazione di veicoli, animati e persone. Fatta eccezione per i veicoli di servizio e il personale addetto e incaricato dalle competenti autorità.

INVITA

La regione toscana, ai sensi dell'art. 19 della l. L. 57/92. Alla fine di una migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo e per motivi sanitari, al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate dalla caccia;

I proprietari di cani, che si accingono ad accompagnarli in spazi pubblici, di rispettare rigidamente le regole circa l'utilizzo del guinzaglio nella conduzione dell'animale domestico e verificare preventivamente se vi è presenza di cinghiali, evitando, ove possibile, il contatto ravvicinato;

I cittadini a collaborare segnalando al comune di Gavorrano per il tramite della polizia locale tutte le situazioni di disagio o altro derivanti dalla somministrazione abusiva di cibo;

DISPONE

Che tutte le operazioni dovranno essere effettuate nel rispetto di tutte le norme sulla sicurezza pubblica ed interrotte immediatamente in caso di avverse condizioni climatiche o di situazioni particolari che

possano mettere a rischio la sicurezza degli operatori o di terze persone, liberando il comune di Gavorrano da ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni a persone o cose che si possano verificare prima, durante e dopo lo svolgimento degli interventi stessi.

AVVERTE

L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, fatta salva l'applicazione di altre sanzioni penali e/o amministrative previste dalle vigenti leggi, è punita ai sensi dell'art.7-bis del d.lgs.267/2000 e s.m.i.

È ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art.16 della l.689/1981.

Si comunica che, ai sensi di quanto previsto dal vigente codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. 104/2010, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al tribunale amministrativo regionale toscana - previa notifica a questa amministrazione entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla pubblicazione all'albo pretorio online del comune o dalla piena conoscenza dello stesso; ovvero: è ammesso ricorso straordinario al presidente della repubblica entro n.120 (centoventi) giorni decorrenti dalla pubblicazione all'albo pretorio online del comune o dalla piena conoscenza dello stesso.

DISPONE

L'immediata eseguibilità del presente provvedimento;

L'affissione della presente ordinanza presso gli spazi comunali ed online per 10 (dieci) giorni;

Che la presente ordinanza sia trasmessa mediante pec alla:

- prefettura di Grosseto;
- Regione toscana;
- Al servizio veterinario USL TOSCANA sud est;
- Comando Polizia Provinciale Grosseto;
- Comando Polizia Municipale Gavorrano;
- Stazione Carabinieri di Gavorrano

IL SINDACO DI GAVORRANO
(Dott. Andrea Biondi)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.